



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 562

Brindisi, li 07 luglio 2017

A tutti i Colleghi iscritti all'Ordine

LORO SEDI

OGGETTO: comunicazioni.

Si ricorda che, anche a seguito dei seminari svolti in tema di **finanziamenti nazionali ed europei**, è attivo uno sportello di informazioni ed ausilio per i Colleghi che intendessero approfondire le problematiche connesse.

Si allega una nota in materia di **competenze professionali**, inviata a tutti i comuni della provincia di Brindisi, che si sottopone a tutti i Colleghi al fine di sottolineare l'esigenza di ricevere quei necessari contributi all'Ordine per monitorare il rispetto di quanto previsto per legge e che dobbiamo essere tutti impegnati a far rispettare a tutela della categoria.

Cordiali saluti

Il presidente

Maurizio Marinazzo

All.: c.s.d.





ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N.560

Brindisi, li 07 luglio 2017

Ai Sigg. Sindaci Comuni della provincia di Brindisi

IN INDIRIZZO

Ai Sig. Dirigenti Aree Tecniche Comuni della provincia di Brindisi

IN INDIRIZZO

OGGETTO: competenze professionali.

Questo Ordine è sempre stato rispettoso delle competenze dei diversi profili professionali, fermamente consapevole che la qualità delle progettazioni sia pubbliche che private, come delle trasformazioni urbane, è garantita dalla interdisciplinarietà delle diverse conoscenze.

Ciò, però, non è possibile se non si tiene conto di quanto riviene dai corsi di studio e da quanto disposto dalle norme di legge, che hanno fissato limiti e specificità, talora esclusivi, di competenza, che ognuno di noi è chiamato ad osservare e fare osservare, senza spirito di rivalsa.

Nello specifico, già il **Regio Decreto 2537/1925** stabiliva *“che tanto l'ingegnere quanto l'architetto possono occuparsi di opere di edilizia civile, rilievi geometrici e relative operazioni di estimo, mentre le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, così come il restauro e il ripristino degli edifici storico artistici, rientrano nelle competenze dell'architetto, anche se l'ingegnere può svolgere la parte tecnica”*.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 3915/2016, ha ribadito la suddivisione delle competenze fra architetti ed ingegneri, già riaffermata da Tribunali Amministrativi Regionali e dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 21/2014. La Direttiva Europea n. 85/384, ha ulteriormente sancito che, per l'esercizio delle attività connesse ai lavori di restauro ed agli edifici storico-artistici, non è sufficiente il possesso del titolo di ingegnere, ma aver seguito un percorso formativo adeguato.

Il Regio Decreto 11.02.1929, n. 274, alla lettera l dell'art. 16, già sanciva che i geometri potessero, dirigere solo *“costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per le loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone”*. Il Consiglio di Stato ha più volte ricordato come questo costituisse *“una scelta inequivocabile del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia ristretti margini di discrezionalità”* e che non prevede possibilità di *“interpretazioni estensive o evolutive...anche in virtù delle norme della legge n. 1086/1971 e della legge n. 64/1974, che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche”*.

Il Regio Decreto 16.11.1939, n. 2229, all'art. 1, stabiliva che ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, ..., deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere o da un architetto iscritto all'Albo.

Anche a norma della legge 2 marzo 1949, n. 144, in materia di tariffa professionale, esula dalle competenze professionali del geometra la progettazione delle costruzioni civili con strutture in cemento armato, riservandola ai soli architetti ed ingegneri iscritti ai rispettivi albi, non risultando sufficiente, in via diversa, che *“il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un architetto o ad un ingegnere”*.

Con la sentenza n. 2861/1997, la Corte di Cassazione aveva stabilito che *“resta esclusa la competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato”*, mentre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 686 del 09.02.2012, ha escluso per i geometri la progettazione in zone sismiche, non potendosi considerare gli interventi relativi quali ricadenti nella casistica delle modeste costruzioni civili.

Con la sentenza n. 2537 in data 28.04.2011, il Consiglio di Stato, come più volte la Corte di Cassazione, ricordando il R.D. n. 274/1929 e le leggi nazionali n. 1086/1971 e n. 64/1974, ha stabilito *“che esula dalle competenze dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in c.a., trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti ai relativi albi professionali”*, ribadendo la competenza dei geometri per le sole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non comportino pericolo per la pubblica incolumità.

Con la più recente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 883 del 23.02.2015, è stato ulteriormente stabilito, *“sulla base dei delineati indirizzi giurisprudenziali, dai quali non vi è ragione di discostarsi”*, che l'utilizzo del cemento armato è escluso dalle competenze dei geometri, anche con riferimento alla progettazione di strutture di modeste dimensioni, fatta eccezione per le costruzioni rurali.

Successivamente, sempre lo stesso Consiglio, con parere n. 2539 in data 04.09.2015, nel ribadire quanto già espresso dalle precedenti sentenze, ha ricordato come il principio regolatore delle competenze professionali sia costituito dal *“pubblico e preminente interesse rivolto alla tutela della pubblica incolumità”*.

Lo scrivente Ordine, anche attraverso le indicazioni rivenienti dai referenti nei diversi comuni, deve, però, spesso osservare come interventi relativi ad edifici storico-artistici – si pensi solo a quelli afferenti un patrimonio culturale ed architettonico ineguagliabile, quale quello dei trulli- sia affidato a tecnici non competenti per titolo di studio, anche nel rispetto di quanto disciplinato dalle leggi vigenti, già a partire da quelle istitutive dei diversi profili professionali, e dalle direttive europee.

Diverse e reiterate sentenze del Consiglio di Stato, oltre che dalle stesse direttive europee, hanno inteso rimarcare l'esclusiva competenze dell'architetto in materia di edifici di interesse storico-artistico, sottolineando quanto già normato per legge a partire dal R.D. n. 2537/1925.

Si ricorda, infine, che, nel rappresentare quanto sopra, questo Ordine coglie quanto il Consiglio di Stato ha sottolineato con la citata sentenza n. 883/2015, affermando che, per giurisprudenza consolidata, *“gli ordini professionali sono legittimati ad agire per la tutela delle posizioni oggettive proprie o di interessi unitari della collettività da loro istituzionalmente espressa”*.

Cordiali saluti

p. il Consiglio
il presidente
Arch. Maurizio Marinazzo

